

**MISURE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE INTEGRATIVE DI QUELLE  
ADOTTATE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001  
anni 2023/2025**

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| INDICE.....  | 2  |
| 1. Premesse normative .....  | 4  |
| 2. Misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della Società..... | 6  |
| 3. Soggetti e ruoli coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione .....  | 7  |
| 4. La corruzione ai sensi della L. 190/2012 .....  | 9  |
| 5. Aree e processi sensibili alla corruzione e alla cattiva amministrazione; misure preventive .....   | 10 |
| 5.1. Individuazione e gestione dei rischi.....   | 10 |
| 5.1.1. Indicazione delle Linee Guida emanate dall'ANAC e PNA 2019 .....  | 10 |
| 5.1.2. Il contesto esterno in cui opera la Società.....  | 12 |
| 5.1.3. Il contesto interno in cui opera la Società.....  | 15 |
| 5.1.4. Gli stakeholder interni ed esterni e relative aspettative .....   | 17 |
| 5.1.5. Aree / Processi sensibili alla corruzione, metodologia di analisi del rischio e misure preventive.....  | 18 |
| 5.1.5.1. Aggiornamento per l'anno 2023 .....   | 31 |
| 5.2. Sistema dei Controlli .....   | 36 |
| 5.2.1. Indicazione Linee Guida ANAC .....  | 36 |
| 5.2.2. Strutture, attività e controlli anticorruzione in Polisportiva Politecnico di Milano SSD  | 36 |
| 5.3. Codice di Comportamento .....   | 37 |
| 5.3.1. Indicazione Linee Guida ANAC .....  | 37 |
| 5.3.2. Il Codice di Comportamento di Polisportiva Politecnico di Milano SSD.....   | 37 |
| 5.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/13) .....   | 38 |
| 5.4.1. Indicazione Linee Guida ANAC inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali .....              | 38 |
| 5.4.2. Indicazione Linee Guida ANAC Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali .....              | 39 |
| 5.4.3. Regole e misure adottate nella Polisportiva SSD.....  | 40 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 5.5.   | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. “Pantouflage”) | 41 |
| 5.5.1. | Indicazione Linee Guida ANAC  | 41 |
| 5.5.2. | Regole e misure adottate dalla Società  | 42 |
| 5.6.   | Formazione  | 42 |
| 5.6.1. | Indicazione Linee Guida ANAC  | 42 |
| 5.6.2. | La Formazione del personale   | 42 |
| 5.7.   | Tutela del dipendente che segnala illeciti  | 43 |
| 5.7.1. | Indicazione Linee Guida ANAC  | 43 |
| 5.7.2. | Il sistema di segnalazione degli illeciti nella Polisportiva  | 43 |
| 5.8.   | Rotazione o misure alternative  | 44 |
| 5.8.1. | Indicazione Linee Guida ANAC  | 44 |
| 5.8.2. | Misure alternative alla rotazione ordinaria   | 44 |
| 5.8.3. | Rotazione straordinaria   | 45 |
| 5.9.   | Monitoraggio  | 45 |
| 5.9.1. | Indicazione Linee Guida ANAC  | 45 |
| 5.9.2. | L’attività di monitoraggio  | 46 |
| 6.     | IL SISTEMA SANZIONATORIO  | 46 |
| 7.     | TRASPARENZA   | 47 |
| 7.1.1. | Ruoli e responsabilità  | 48 |
| 7.1.2. | La trasparenza e la sezione del sito internet “Società trasparente”                                     | 49 |
| 7.1.3. | Accesso civico a dati e documenti   | 50 |
|        | • Accesso civico semplice   | 50 |
|        | • Accesso civico generalizzato  | 50 |
| 7.1.4. | Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di trasparenza                  | 53 |
| 8.     | REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI  | 53 |
|        | ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE   | 54 |
|        | ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA  | 54 |
|        | ALLEGATO 3 - CHECK-LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE - PNA 2022 All. n° 1 -                      | 54 |

## 1. Premesse normative

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure repressive.

In ordine alle misure preventive, la legge 190/2012 si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge 190/2012 (unitamente ai Decreti da essa richiamati: D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs. 39/2013 n materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

Il d.lgs. 97/2016 «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Pertanto, Polisportiva Politecnico di Milano SSD (di seguito anche “*la Società*”), che, come detto sopra, rientra tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, “*integra il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di*

*corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. [...] Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti [...]”<sup>1</sup>.*

Il d.lgs. 97/2016 inserisce inoltre all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Polisportiva Politecnico di Milano SSD si inserisce nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, co. 2, in quanto società *in house* del Politecnico di Milano. Il legislatore ha chiarito che tali soggetti applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «*in quanto compatibile*».

In quanto società *in house* (come meglio specificato nel capitolo sottostante), alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. 97/2016, la Società è, quindi, tenuta a:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad essa applicabili;
- assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'A.N.AC., per le società *in house*, prevede che le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 abbiano i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;

---

<sup>1</sup> “Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.

- Sistema di controlli;
- Codice di Comportamento;
- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative;
- Monitoraggio.

Per quanto concerne le misure di trasparenza, esse confluiscono in un'apposita sezione del presente documento.

## **2. Misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della Società**

Con il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di gestione e controllo dell'ente oppure da persone sottoposte a uno dei soggetti menzionati.

La Società, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza e eticità nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno svolgere tutte le attività necessarie al fine di dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'intento da un lato di determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Società circa le disposizioni e le relative conseguenze del D.Lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati, di poter prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Un elemento fondamentale del Modello è rappresentato dal Codice etico che ha l'obiettivo di stabilire e diffondere i principi etici ed i criteri di comportamento che devono essere osservati dagli amministratori, dai dipendenti e da tutti coloro che operano per il conseguimento degli

obiettivi aziendali, impegnandoli anche a fare osservare i principi in esso contenuti nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Con riferimento a quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, la Società ha, quindi, istituito un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono dunque riportate all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nelle "parti speciali" dedicate, cui si rimanda.

### **3. Soggetti e ruoli coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione**

#### **➤ Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):**

in conformità con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo della Società ha nominato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), il cui nominativo è pubblicato sul sito della Società nell'apposita sezione. In considerazione della stretta connessione tra le misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/01 e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, le funzioni del RPCT devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV. La nomina del RPCT è effettuata dall'organo di indirizzo e rimane fermo l'obbligo di revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del predetto Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Il RPCT ha i seguenti compiti:

- predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012
- vigilare sull'attuazione effettiva delle misure, nonché proporre integrazioni e modifiche, ove ritenuto opportuno;
- predisporre una relazione annua da comunicare all'ANAC, nelle forme dalla stessa previste, circa l'attuazione delle misure preventive.

- **L'organo di indirizzo - l'Amministratore Unico:** l'Amministratore Unico adotta, su proposta del RPCT, le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Inoltre:
  - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Società e promuoverne l'attuazione, la diffusione e il rispetto negli interessi aziendali;
  - verifica eventuali proposte di modifica delle misure anticorruzione integrative a quelle esistenti ex D.Lgs. 231/01 predisposte dal RPCT;
  - sostiene l'azione del RPCT nelle attività di redazione e aggiornamento, di attuazione e di verifica delle misure integrative anticorruzione;
  - assicura la gestione del sistema sanzionatorio nei confronti rispettivamente di dipendenti, amministratori, collaboratori esterni / fornitori in caso di rilevazione di comportamenti difforni rispetto alle disposizioni aziendali in materia di prevenzione della corruzione e della *mala gestio*;
  - segnala al RPCT eventuali atti illeciti di corruzione e di cattiva gestione del patrimonio aziendale di cui sia venuto a conoscenza;
  - attiva immediate azioni correttive laddove riscontri mancanze/difformità o necessità di aggiornamento nell'applicazione delle "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al RPCT, il quale, qualora ne ravvisi i presupposti, può intervenire direttamente.
- **L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001:**

il RPCT deve coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e aggiornamento delle misure dedicate alla prevenzione della corruzione. L'Organismo di Vigilanza ha altresì i compiti previsti al capitolo 5.9.2.
- **Referenti per la prevenzione della corruzione:**

costoro, se individuati, devono assicurare il rispetto delle procedure aziendali di competenza (con particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione); collaborare ai fini della comunicazione all'ANAC o pubblicazione nei termini previsti dalla legge in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 dei dati di competenza, in linea con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; collaborare



con il RPCT nella definizione e aggiornamento delle misure preventive e nello svolgimento delle attività di verifica.

Nel caso specifico della Società, data l'organizzazione poco complessa, è stata considerata poco opportuna la nomina dei "Referenti", al fine di facilitare la diretta interlocuzione tra RPCT e i Responsabili dei vari uffici/aree.

➤ **Tutti i dipendenti della Società:**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" di cui al presente documento;
- segnalano al RPCT eventuali situazioni di illecito nella Società;
- segnalano casi di conflitto di interessi.

➤ **Collaboratori a qualsiasi titolo della Società**

- osservano le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" di cui al presente documento;
- segnalano le situazioni di illecito.

## 4. La corruzione ai sensi della L. 190/2012

L'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

La legge n. 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione" (c.d. "*maladministration*").

In tale ambito vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi

privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

**Il concetto di "corruzione" così come definito nel P.N.A. ha dunque un'accezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa penalistica, comprendendo tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.**

## **5. Aree e processi sensibili alla corruzione e alla cattiva amministrazione; misure preventive**

### **5.1. Individuazione e gestione dei rischi**

#### **5.1.1. Indicazione delle Linee Guida emanate dall'ANAC<sup>2</sup> e PNA 2019**

*In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.*

*Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.*

*L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato*

---

<sup>2</sup> "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.

*possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016.*

Inoltre, il PNA 2019, prevede che la Società acquisisca le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno). L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di riferimento nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Successivamente, e recentemente, il PNA 2022 (testo approvato dal Consiglio il 16 novembre 2022) per *“Le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT”*, ha definito che queste *“continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità. Gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017. Per quanto riguarda la trasparenza, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti seguono le indicazioni già date dall'Autorità nelle delibere nn. 1310/2016 e 1134/2017, già richiamate...”*. Inoltre, *“per l'attività di elaborazione dei PTPCT, nonché per l'attuazione del monitoraggio sui piani e le misure ivi previste, le amministrazioni possono utilizzare la check-list (Allegato n. 1). Quest'ultima consente ai RPCT di verificare di aver svolto le attività più significative o di aver tenuto conto di elementi di rilievo per l'adeguata predisposizione dei PTPCT. Tale strumento può essere un valido ausilio – nei limiti della compatibilità - anche per gli enti tenuti all'adozione di misure integrative del MOG 231”*.

Detta check list è stata utilizzata a supporto di una attività di ricognizione rispetto alle attività più significative in merito di adempimenti generali per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza ai fini dell'adeguata predisposizione delle presenti Misure (in allegato 3 al presente documento).

## 5.1.2. Il contesto esterno in cui opera la Società

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività.

Negli enti che hanno un forte legame con il contesto locale, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili della prevenzione della corruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica a livello nazionale, regionale e provinciale.

A tal fine si è preso atto sia della "RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (Secondo semestre 2021)" la quale, con riferimento ai dati inerenti alla criminalità organizzata in Lombardia, espone:

*"Anche sulle attività criminali si riflette l'instabilità economica e sociale determinatasi a seguito delle variabili ancora imponderabili collegate all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 che hanno profondamente segnato la Lombardia. L'osservazione dei fenomeni e degli eventi ha sostanzialmente confermato anche nel semestre in esame l'operatività di soggetti e gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso in particolare di origine calabrese. Rispetto ad un andamento di contrazione altalenante delle attività illecite in generale e soprattutto durante i periodi in cui sono stati adottate particolari misure di contenimento della pandemia le organizzazioni mafiose avrebbero scelto di mantenere un basso profilo di esposizione che sembra non contemplare il sistematico ricorso a manifestazioni violente e al contempo denotano un efficace capacità di adattamento e resilienza. Tale scelta strategica si basa sempre più sulla ricerca di soggetti estranei a contesti criminali che costituirebbero il cosiddetto "capitale sociale". Le organizzazioni criminali strutturate segnatamente la 'ndrangheta avrebbero modificato il proprio agire storicamente improntato al controllo "militare" del territorio attuando piuttosto modelli imprenditoriali e orientandosi sempre più verso quelle attività illecite meno tradizionali e più remunerative nel rapporto costi benefici stante anche la minore consistenza delle sanzioni previste per taluni reati<sup>3</sup>. La mutazione strategica maturata verosimilmente in ragione di un processo evolutivo generazionale e anche attraverso*

---

<sup>3</sup> Ci si riferisce ai cosiddetti reati "satellite", sempre più contestati con ipotesi aggravate ex art. 416 bis.1 c.p., che vanno, ad esempio, dal traffico di rifiuti, alle fatturazioni per operazioni inesistenti, alle truffe, alle false compensazioni di crediti tributari e ad altri reati di tipo fiscale/economico.

*l'affiancamento di figure professionali solo contigue ai sodalizi avrebbe progressivamente ridisegnato il volto della criminalità organizzata e non potrà modificarsi nei brevi periodi esaminati...omissis.. Com'è noto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>71</sup> (PNRR) verranno avviati una serie di investimenti volti al rilancio delle economie dei Paesi dell'UE membri dopo un lungo periodo di rigide restrizioni e perdite macroscopiche dei volumi di PIL tramite tranche di erogazione di fondi europei. Contestualmente verranno condotti una serie di monitoraggi e di contromisure a tutti i livelli istituzionali utili a contrastare oltre al probabile diffondersi di fenomeni corruttivi le mire della criminalità organizzata credibilmente attirata dall'imponenza di tali flussi di denaro.*

*Pertanto permane il rischio che i sodalizi più evoluti e con una maggiore vocazione "imprenditoriale" avendo la capacità di adattarsi rapidamente ai mutamenti socio-economici sappiano approfittare delle nuove opportunità di investimento inserendosi nel circuito dei finanziamenti anche con forme di "assistenza sociale" alternativa. La loro più marcata propensione è quella di comprendere tempestivamente ogni variazione dell'ordine economico e di trarne il massimo beneficio."*

*E ancora, "Per quanto attiene ai fenomeni riconducibili alla criminalità straniera questi non hanno fatto registrare sostanziali mutamenti rispetto alle evidenze segnalate nel precedente semestre. L'analisi degli eventi sostanzialmente confermerebbe l'operatività di soggetti e gruppi stranieri dediti principalmente a traffici di stupefacenti, reati predatori, immigrazione clandestina, tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina. La criminalità cinese continuerebbe a concentrare i propri interessi criminali nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata allo sfruttamento sul lavoro, alla prostituzione, alla tratta degli esseri umani, nonché ai reati contro la persona talvolta commessi nell'ambito di azioni intimidatorie o scontri tra gruppi contrapposti, rapine ed estorsioni in danno di connazionali e contraffazione di marchi. Tali comportamenti delittuosi sarebbero spesso reati-presupposto di altri delitti quali il riciclaggio e il reimpiego di capitali in aziende fittizie...omissis.... Alcune indagini peraltro hanno fatto emergere convergenze tra la criminalità italiana e quella straniera essenzialmente nella commissione di reati legati allo spaccio degli stupefacenti vedendo coinvolti anche elementi collegati alla criminalità organizzata."*

In questo contesto sociopolitico, occorre considerare che le attività tipiche della Società non sono collegate a quelle maggiormente esposte, come sopra considerate.

Proprio in ragione delle attività svolte invece, gli interlocutori a cui si dovrà prestare particolare attenzione sono invece le piccole realtà dilettantistiche che orbitano intorno alla struttura del centro sportivo Giuriati in quanto veicolo di attività illecite.

È infatti ormai di pubblico dominio che vi sia un interesse della criminalità organizzata nel mondo dello sport.

*“Riciclaggio di denaro sporco, infiltrazioni della criminalità nelle tifoserie organizzate, corruzione per appalti di opere connesse ai grandi eventi sportivi, match fixing, scommesse clandestine, doping, sfruttamento degli animali: molteplici sono le forme di criminalità che si manifestano nel settore dello sport, come documentano le numerose inchieste giudiziarie che si sono susseguite negli anni.*

*Secondo dati Istat (La pratica sportiva in Italia, 2017), oltre 20 milioni di persone sopra i tre anni praticano uno o più sport con continuità (24,5%) o saltuariamente (9,8%); l'incidenza dei praticanti sulla popolazione di 3 anni e più, è pari al 34,3%. Fra gli sport più praticati: ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica (25,2% degli sportivi, pari a 5 milioni e 97mila persone); calcio (23%, pari a 4 milioni e 642mila persone); sport acquatici (21,1%, pari a 4 milioni e 265mila persone. Il nuoto è lo sport più diffuso tra i bambini fino a 10 anni (43,1%), il calcio tra gli under 35 (33,6%), ginnastica, aerobica, fitness tra gli adulti fino a 59 anni e sopra i 60 (27,4%).*

*Secondo il Coni, sono 11 milioni 198mila le persone che fanno sport all'interno di società sportive, attraverso le affiliazioni alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e ad Enti di Promozione Sportiva (EPS).*

*L'associazionismo sportivo in Italia è distribuito su tutto il territorio nazionale: 118.812 attività sportive; i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 145.095 (dati 2016), di cui 54mila sono gli affiliati delle FSN/DSA e oltre 90mila quelli degli EPS.*

*Questi numeri e queste dimensioni chiariscono la gravità del pericolo dell'infiltrazione criminale in questa area vitale della società. Tanto che all'interno della Commissione Parlamentare Antimafia è stata costituita una Commissione speciale sulla mafia e gli eventi sportivi.<sup>4</sup>*

Ed ancora:

*“Le interconnessioni fra sport e mafie risultano poi particolarmente allarmanti quando lo sport, ad iniziare dal calcio ma non solo, diventa solo business, e dunque cultura del risultato e della vittoria a cui si riconnettono ingenti margini di profitto e di guadagno. Ne deriva, per un verso, il preoccupante diffondersi del fenomeno del doping, non solo a livello professionistico, più immediatamente percepibile, ma anche e soprattutto in quello dilettantistico e, addirittura, amatoriale, sia con riferimento ai giovanissimi che ai cd. over. Doparsi per partecipare, doparsi per vincere, doparsi per alterare le prestazioni, doparsi per*

---

<sup>4</sup> Lo studio “C'è del marcio nello sport. Ovvero come truccare le carte del gioco, curato per l'Eurispes da Giovanni Tartaglia Polcini (Minerva Edizioni).

*scommettere. Con un incremento del fatturato che non può che ingolosire la criminalità organizzata che traffica in sostanze dopanti nel mercato internazionale. Il settore, ormai internazionalizzato anche in termini di norme di riferimento e di organismi di giustizia sportiva, richiede un'azione politica e repressiva portata negli organismi di riferimento e, a livello interno, un'attività educativa e preventiva capillare nelle scuole con i giovani<sup>5</sup>."*

Questo è forse quella parte del contesto esterno più rilevante per la Società.

Inoltre, in ragione dell'ampia platea degli utenti, legata non solo all'appartenenza al Politecnico ma anche alla semplice società civile, occorre anche considerare la possibilità che i luoghi della Polisportiva vengano strumentalizzati per diffondere, in modo occulto, il ricorso a sostanze non regolari per incrementare le prestazioni sportive.

In questo contesto la S.S.D. Polisportiva Politecnico di Milano si fa promotrice di un comportamento lecito e corretto nell'esecuzione delle proprie attività anche attraverso specifici principi deontologici e norme comportamentali sanciti all'interno del proprio Codice Etico e di Comportamento. Con riferimento all'utenza legata all'appartenenza al Politecnico, i dati più recenti emersi a seguito dell'implementazione delle proprie attività, hanno fatto emergere la sussistenza di possibili fraintendimenti sulla natura giuridica della società, che, sebbene in house, non si identifica strettamente con il Politecnico di Milano, operando quindi secondo norme e regolamentazioni specifiche e proprie, nel rispetto del rapporto contrattuale intercorrente con l'Ateneo.

### **5.1.3. Il contesto interno in cui opera la Società**

La S.S.D. Polisportiva Politecnico di Milano (di seguito anche "Polisportiva" o "la Società") è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, costituita nel 2019 dal Politecnico di Milano, al fine di organizzare ed erogare i servizi sportivi nella modalità in *house providing* ai propri studenti, dipendenti, docenti, alumni e cittadini interessati alle attività sportive promosse dall'Ateneo.

Come da Statuto, la Polisportiva ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport intesa come mezzo di formazione psico-fisica e

---

<sup>5</sup> Ministero della giustizia, Tavolo 8; Titolo: Sport e mafie; coordinatori Antonello Ardituro, Davide Pati.



morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e degli enti di promozione sportiva di appartenenza e dei loro organi, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

La società sportiva è per definizione senza "finalità di lucro", e gode di particolari agevolazioni tipiche del mondo sportivo, come ad esempio:

- la possibilità di usufruire della collaborazione di allenatori/tecnici/personale di segreteria senza la necessità di assumere il suddetto personale;
- la possibilità di realizzare fatturato, aprendo nuovi possibili scenari di collaborazione con aziende e istituzioni, nel limite del 20% delle attività erogate;
- la possibilità di godere di agevolazioni fiscali in base alla legge 398/91.

Ad oggi la Società gestisce unicamente i servizi e le attività sportive dell'impianto sportivo "Giuriati" di proprietà del Comune di Milano e concesso in gestione al Politecnico di Milano.

La struttura organizzativa e la dotazione organica della società è molto snella. Essa, infatti, si compone n. **4 risorse assunte a tempo indeterminato**. Non ci sono posizioni di carattere dirigenziale. Le attività tipiche vengono svolte attraverso trainer a cui viene conferito incarico di collaborazione sportiva correlato alle necessità di presenza in sede ad alla durata dei corsi. Il numero di detti collaboratori dipende dalla pianificazione di dette attività.

Quanto alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, queste provengono dagli incassi derivanti dalla vendita dei propri servizi. L'utilizzo di tali risorse è comunque disciplinato da apposita procedura e sottoposto a controllo da parte del Revisore, in funzione delle competenze




tipiche di tale figura.

La ridotta struttura organizzativa e la natura giuridica della Società fanno considerare che il contesto interno possa condizionare i comportamenti e le scelte organizzative di business. Per tali attività, essendo di natura comportamentale, si ritiene che gli strumenti di tutela applicabili siano Codice Etico, Codice di Comportamento e il sistema di segnalazione adottato e regolato da specifica procedura.

#### 5.1.4. Gli stakeholder interni ed esterni e relative aspettative

Lo studio del contesto interno ed esterno non può prescindere dalla valutazione e analisi degli stakeholder della Società, al fine di valutarne le rispettive aspettative e i connessi rischi (vedi analisi dei rischi cap. 5.1.5.).

La Società ha individuato i propri stakeholder distinguendoli tra interni ed esterni:



*Fig. 2 –Stakeholder interni ed esterni della Società.*

Per ciascun stakeholder si è proceduto a definire le aspettative attese dalla Polisportiva nei confronti del soggetto interno o esterno e, allo stesso tempo, le aspettative che gli stessi vantano nei confronti della Società:

# Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D.

| PARTI INTERESSATE           | ASPETTATIVE POLISPORTIVA             | ASPETTATIVE STAKEHOLDER                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Dipendenti<br>Collaboratori | Competenze tecniche                  | Rispetto degli accordi contrattuali                  |
|                             | Professionalità                      | Ambiente nuovo e stimolante, da costruire            |
|                             | Affidabilità                         | Contesto di prestigio                                |
|                             | Disponibilità, senso di appartenenza |  |
| PA Socio Unico              | Disponibilità economica              | Capacità di auto-finanziamento                       |
|                             | Servizi in economia di scala         | Livello di servizio conforme alla missione della SSD |

| PARTI INTERESSATE  | ASPETTATIVE POLISPORTIVA                                   | ASPETTATIVE STAKEHOLDER   |
|--|--|---|
| Utenti   | Incremento e mantenimento                                  | Qualità e varietà dell'offerta di attività e impianti sportivi  |
|  | Utilizzo degli spazi e delle attività a disposizione       | Sviluppo competizioni   |
|  |  | Prezzi calmierati e senso di appartenenza ( <i>Comunità Politecnico</i> ) – prezzi di mercato ( <i>privati e società sportive</i> ) |
| Fornitori  | Garanzia della qualità del prodotto/servizio acquistato    | Rispetto degli accordi contrattuali   |
|  | Innovazione  | Contesto di prestigio   |
|  | Rispetto delle tempistiche per l'esecuzione delle attività |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunità locale</li> <li>• Comune di Milano</li> <li>• Altre P.A. locali</li> </ul> | Comportamento etico  | Sviluppo dell'area 3  |
|  | Sostegno iniziative  | Prezzi calmierati   |
| Autorità vigilanza (ANAC)  | Semplificazione normativa                                  | Rispetto delle norme cogenti  |
|  | Linee guida e supporto                                     |   |

## 5.1.5. Aree / Processi sensibili alla corruzione, metodologia di analisi del rischio e misure preventive

Con delibera del 13 novembre 2019, l'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021. Con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

L'obiettivo dichiarato è stato quello di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

In particolare, l'allegato 1 al PNA 2019 costituisce l'allegato metodologico per la stesura dei PTPC da parte delle singole amministrazioni fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il PNA2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano già fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012. Il citato allegato metodologico ha integrato e aggiornato tali indicazioni, anche alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute.

L'allegato 1 al PNA 2019 costituisce oggi, quindi, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, restando invece validi i riferimenti e i singoli approfondimenti tematici riportati nei precedenti PNA.

Resta comunque fermo, per l'ANAC, che il carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi prevedendo un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera anche al fine di evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

In particolare, l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Infatti, con riferimento ai rapporti tra RPCT e dirigenti dell'amministrazione, la legge indica che i dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT (art. 1, co. 9 lett. a) l. 190 del 2012).

L'elenco dei processi rinvenuti potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Con riferimento alla distinzione tra aree di rischio generali e specifiche, l'identificazione concreta delle stesse è rimessa all'autonomia e alla responsabilità di ogni amministrazione.

Al fine di effettuare l'analisi del rischio, è stato preso in considerazione l'allegato metodologico (allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, il quale fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola, quindi, nelle seguenti fasi:

1. ANALISI DEL CONTESTO:
  - 1.1. Analisi del contesto esterno;
  - 1.2. Analisi del contesto interno.
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
  - 2.1. Identificazione degli eventi rischiosi;
  - 2.2. Analisi del rischio;
  - 2.3. Ponderazione del rischio.
3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO:
  - 3.1. Identificazione delle misure;
  - 3.2. Programmazione delle misure.

## 1. ANALISI DEL CONTESTO:

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, che fa riferimento alle caratteristiche del territorio o del settore di riferimento e relazioni con gli stakeholder, si rimanda a quanto sopra indicato al relativo capitolo (cap. 5.1.2.).

L'analisi del contesto interno riguarda invece gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità della Società (cap. 5.1.3.).

Si è dunque proceduto ad effettuare una **“mappatura dei processi”**, individuando ed analizzando i processi organizzativi ed esaminando l'intera attività svolta dalla Società.

Come previsto dall'allegato al PNA, l'attività di rilevazione dei processi deve essere svolta con gradualità, in maniera tale da rendere possibile il passaggio da soluzioni semplificate a soluzioni più evolute.

La mappatura dei processi è riportata in un foglio Excel, nel quale sono elencati i processi svolti dalla Società.

Per ogni processo vi è la relativa descrizione e la relativa rappresentazione (soggetto coinvolto e attività con la quale interviene nel processo). Per ogni approfondimento si rimanda all'allegato **“mappatura processi”** (allegato 1 Mappatura dei Processi \_ foglio 1 Elenco dei Processi SIT).

I processi individuati fanno riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi ritenuti a rischio. L'immagine seguente illustra l'articolazione dei processi della Società, distinguendoli tra processi primari, di supporto e trasversali.

# Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D.




Fig. 3 – L'interazione dei processi di Polisportiva Politecnico di Milano SSD

## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. **IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI:** ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
2. **ANALISI DEL RISCHIO:** ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;

3. PONDERAZIONE DEL RISCHIO: ha l'obiettivo della ponderazione del rischio è di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»*. In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio.

Un forte elemento di innovazione su cui è intervenuta l'ANAC è quello relativo alle modalità con cui viene svolta l'analisi del rischio.

L'ANAC ha ribadito che tale analisi è essenziale al fine di comprendere i "fattori abilitanti" degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, e consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Ha altresì ribadito che, a tale processo, si affianca la stima del livello di esposizione al rischio, momento di rilevante importanza che consente di individuare i processi e le attività del processo considerato su cui concentrare l'attenzione, sia per la progettazione / rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Ciò su cui è più profondamente intervenuta l'ANAC è la scelta dell'approccio valutativo. Di base, infatti, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC, riconoscendo che per tale oggetto non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa e che richiederebbero competenze che - in molte amministrazioni - non sono presenti, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, **suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Resta comunque ferma la possibilità per le amministrazioni di scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.

**Tale nuovo approccio metodologico si è posto in modo preminente rispetto ai criteri enucleati in maniera specifica nell'allegato 5 del PNA 2013, che vengono totalmente abrogati.**

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

L'Autorità fornisce anche una serie di indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo quali, a titolo esemplificativo:

- *il livello di interesse "esterno", ovvero la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio;*
- *il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, questo in quanto la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*
- *la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*



- *l'opacità del processo decisionale*: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, capace di ridurre il rischio.

Con riferimento alla rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri usati, l'ANAC precisa la necessaria attività di coordinamento svolta dal RPCT sul punto.

Le informazioni potranno essere rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment) sulla base di dati oggettivi quali i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione, le segnalazioni pervenute o ancora ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).

Da ultimo, per quanto concerne la misurazione e la valutazione del livello di esposizione al rischio, l'ANAC ribadisce l'opportunità di privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni con applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso) rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

## 2.1. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ATTUATA DALLA POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO

Sulla base di tali nuove premesse, la Società ha avviato un'attività di mappatura dei rischi vigente e delle aree di rischio alla luce delle novità metodologiche introdotte dall'ANAC.

La metodologia implementata si è sviluppata in 4 fasi:

|   |
|---|
| 1) MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO PROCESSI - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE) |
| 2) MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE          |
| 3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO  |
| 4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |

## 1) MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO PROCESSI - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE)

Con il coinvolgimento dell'Amministratore Unico e delle funzioni interne, sono state avviate una serie di interviste di self assessment partendo dall'analisi del sistema di deleghe e procure con cui vengono attribuite le competenze gestionali delle diverse aree di cui si compone l'organizzazione societaria. Sono state quindi evidenziate le aree potenzialmente a rischio corruttivo individuando il contributo di ciascuna area nel processo considerato:

| MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO AREE - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE) |  |   |                     |  |
|--|--|---|---------------------|--|
| MACROAREE  | PROCESSO   | DESCRIZIONE   | AMBITO DI ATTIVITA' |  |
| RAPPORTI ISTITUZIONALI   | Gestione istituzionale delle convenzioni e concessioni pubbliche | Gestione dei rapporti con la PA socio della società   | AU                  | . Gestione dei rapporti con la P.A. concedente per stipulazione di contratti e convenzioni<br>. Firma dei contratti/convenzioni con la PA potendo impegnare la Società   |
| EROGAZIONE DEI SERVIZI   | Gestione ciclo attivo  | Gestione della vendita dei titoli / contratti e convenzionamenti con società pubbliche e private inclusi gli Enti | AU                  | . Firma dei contratti / convenzionamenti con società pubbliche / private / Enti<br>. Potere di determinare sconti sui titoli venduti dalla Società (tesseramenti e corsi)<br>. Definizione delle politiche di pricing dell'offerta (categorie acquirenti e sconti) |
|  |  |   | DG                  | . Gestione della trattativa con soggetti terzi<br>. Potere di determinare sconti sui titoli venduti dalla Società (tesseramenti e corsi)<br>. Definizione delle politiche di pricing dell'offerta (categorie acquirenti e sconti)                                  |
|  | Gestione operativa delle attività del Centro Sportivo            | Gestione operativa delle attività promosse dal centro sportivo  | DG                  | . Gestione delle attività e degli accessi  |
|  |  |   | Area Operativa      |  |

FIG. 1: ESTRATTO MAPPATURA AREE SENSIBILI

## 2) MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE

Con il coinvolgimento dell'Amministratore Unico e delle funzioni interne, sono stati individuati i potenziali **eventi rischiosi** collegabili a ciascun processo e le misure adottate dalla Società alla data di rilevazione:

| MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO AREE - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE) |  |   | MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| MACROAREE  | PROCESSO   | DESCRIZIONE   | EVENTI RISCHIOSI  | MISURE DI TRATTAMENTO  | MISURE ADOTTATE  |
| <b>RAPPORTI ISTITUZIONALI</b>                                      | Gestione istituzionale delle convenzioni e concessioni pubbliche | Gestione dei rapporti con la PA socio della società   | Accordi illeciti con la PA concedente / soci in genere, nell'ambito della verifica del rispetto degli standard minimi di qualità del servizio   | Misure di definizione di standard di comportamento<br>Misure di regolamentazione<br>Misure di disciplina del conflitto di interessi<br>Misure di trasparenza | Codice di comportamento e codice Etico<br>Convenzione Politecnico di Milano/Polisportiva e Statuto<br>Specifiche previsioni nel codice di comportamento per il conflitto di interessi<br>Pubblicazione e conoscibilità dei livelli di servizio erogato (orari di affluenza al centro, orari di accesso e numero tessere) |
| <b>EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>                                      | Gestione ciclo attivo  | Gestione della vendita dei titoli / contratti e convenzionamenti con società pubbliche e private inclusi gli Enti | Esercizio arbitrario di un servizio di pubblica utilità (mancato rispetto dei parametri dati dal Comune)<br><br>Erogazione del servizio / consentire l'accesso arrecando un vantaggio ad un soggetto vicino ad un apicale/dipendente anche a fronte del ricevimento di un'utilità<br><br>Possibilità di far accedere terzi soggetti in assenza di titoli corretti | Misure di regolamentazione<br><br><br>Misure di controllo  | Procedura ciclo attivo, procedura di gestione degli incassi e dei pagamenti e gestione della cassa contanti<br><br><br>Previsione di specifiche misure di controllo nella procedura di gestione del ciclo attivo   |
|  | Gestione operativa delle attività del Centro Sportivo            | Gestione operativa delle attività promosse dal centro sportivo  |   |  |  |

FIG 2: ESEMPIO DI MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE

### 3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio consiste nella valutazione sistematica dei seguenti fattori<sup>6</sup>:

- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della **Probabilità delle minacce** che inducono o possono indurre l'evento illecito);
- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli **Impatti**).

La valutazione del rischio può essere espressa nella seguente formula:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$$

- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata sulla base dei parametri di seguito indicati;
- l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:
  - (a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa,

<sup>6</sup> Deve essere sottolineato che un'indagine completa circa le componenti del rischio dovrebbe considerare altresì gli aspetti strettamente psicologici e personali degli apicali e dei sottoposti preposti alle attività individuate quali processi a rischio (avidità, problemi finanziari personali, scarsa lealtà verso l'organizzazione, vendetta, ecc.). Indagini di tale natura, oltre a rappresentare gravi minacce ai diritti dei lavoratori, indurrebbero l'utilizzo di informazioni aleatorie e altamente variabili (in quanto soggettive e non oggettive), e non permetterebbero l'assunzione di decisioni in termini di politiche correttive, in quanto facilmente sconfinanti in illeciti (con riferimento al diritto del lavoro, alla privacy, ecc.). L'analisi pertanto non ha preso in considerazione tali fattori di indagine.

impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; (b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, società sportive, comunità Politecnico), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.<sup>7</sup>

Ai fini della valutazione della **Probabilità della Minaccia**, per ciascun processo sono stati analizzati i seguenti parametri:

- *Grado di attuazione delle misure di trattamento* = livello di applicazione delle misure da parte della Società in grado di regolamentare il processo;
- *Livello di interesse "esterno"* = presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per soggetti esterni alla Società che determina un incremento del rischio;
- *Grado di discrezionalità nel processo* = grado di discrezionalità del decisore interno alla Società (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato);
- *Eventi corruttivi precedenti* = manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività all'interno della Società o in altre realtà affini;
- *Grado di Opacità* = livello di adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, capace di ridurre il rischio, quali la presenza di evidenze documentanti il processo.

I parametri della probabilità sono stati **classificati in base a una scala di valori qualitativi**, come evidenziato dalla seguente tabella:

| Grado di attuazione delle misure di trattamento   | Livello di interesse "esterno"            | Grado di discrezionalità nel processo  | Eventi corruttivi precedenti | Grado di Opacità   |
|---|---|--|------------------------------|--|
| →Non attuate<br>→Parzialmente attuate<br>→Attuate | →Irrilevante<br>→Basso<br>→Medio<br>→Alto | →Processo totalmente vincolato<br>→Sussistenza di margini di discrezionalità<br>→Processo totalmente discrezionale | SI<br>NO                     | →Assenza di evidenze oggettive<br>→Processo non formalizzato ma supportato da evidenze<br>→Linee guida<br>→Regolamenti |

FIG. 3: SCALA DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

<sup>7</sup> Vedasi all. 4 PTPC 2019-20121 ANAC.

Sulla base della valutazione dei suddetti parametri, si è proceduto a dare una valutazione qualitativa e sintetica della **Probabilità di accadimento**, espressa in:

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| Bassa | Media | Alta |
|-------|-------|------|

Ai fini della valutazione del possibile **Impatto**, per ciascun processo si sono valutati i possibili danni derivanti all'Ateneo in caso di commissione di reati e si è proceduto a dare una valutazione qualitativa e sintetica dell'impatto, espresso in:

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| Basso | Medio | Alto |
|-------|-------|------|

La matrice di **Rischio** risultante è stata pertanto classificata sulla base di 3 range di valori qualitativi, così definita<sup>8</sup>:

| VALORE DI RISCHIO | Impatto |       |       |
|-------------------|---------|-------|-------|
| Probabilità       | Basso   | Medio | Alto  |
| Bassa             | Basso   | Medio | Medio |
| Media             | Medio   | Medio | Alto  |
| Alta              | Medio   | Alto  | Alto  |

Di seguito un esempio di valutazione del rischio di alcuni specifici processi:

| TURA AREE SENSIBILI (MACRO AREE - PROCESSI - AMBITI D') |  |   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO             |                                |   |                              |                  |                            |         |                         |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------|
| MACROAREE   | PROCESSO   | DESCRIZIONE   | Grado di attuazione delle misure di | Livello di interesse "esterno" | Grado di discrezionalità nel              | Eventi corruttivi precedenti | Grado di Opacità | Probabilità di accadimento | Impatto | Livello di Rischio (Px) |
| <b>RAPPORTI ISTITUZIONALI</b>                           | Gestione istituzionale delle convenzioni e concessioni pubbliche | Gestione dei rapporti con la PA socio della società   | Parzialmente attuate                | Medio                          | Sussistenza di margini di discrezionalità | Si                           | Linee guida      | Media                      | Medio   | Medio                   |
| <b>EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>                           | Gestione ciclo attivo  | Gestione della vendita dei titoli / contratti e convenzionamenti con società pubbliche e private inclusi gli Enti | Attuate                             | Alto                           | Sussistenza di margini di discrezionalità | Si                           | Regolamenti      | Media                      | Alto    | Alto                    |
|   | Gestione operativa delle attività del Centro Sportivo            | Gestione operativa delle attività promosse dal centro sportivo  |                                     |                                |   |                              |                  |                            |         |                         |

FIG. 4: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AD ALCUNI PROCESSI

<sup>8</sup> La scala dei valori è definita con la Direzione dell'Ente e ponderata sulla base degli esiti della valutazione del rischio.

### 3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO:

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A valle della valutazione del livello di rischio di ciascun processo, quindi si è proceduto ad identificare le misure di trattamento da pianificare per il triennio 2022 – 2024:

| MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO AREE - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE) |  | TRATTAMENTO DEL RISCHIO  |                     |                              |
|--|--|--|---------------------|------------------------------|
| MACROAREE  | PROCESSO   | Misure di trattamento programmate 2022/2024  | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione |
| RAPPORTI ISTITUZIONALI   | Gestione istituzionale delle convenzioni e concessioni pubbliche | Misure di regolamentazione:<br>- procedura per la partecipazione a gare di appalto e forniture alla PA                                 | 2022/2024           | AU                           |
|  | Gestione ciclo attivo  | Misure di controllo: controlli di linea e monitoraggio del RPCT  | 2022/2024           | AU / RPCT                    |
| EROGAZIONE DEI SERVIZI   | Gestione operativa delle attività del Centro Sportivo            | Misure di formazione: formazione al personale sulle misure adottate<br>Misure di controllo: controlli di linea e monitoraggio del RPCT | 2022/2024           | DG                           |

FIG. 5: ESEMPIO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il risultato di tale fase è riportato nel file excel **“P01\_01\_ Mappatura dei processi”** (allegato 01 al presente documento), nel quale sono indicate:

- Le misure di prevenzione generiche<sup>9</sup>, per tutte le macro-aree a rischio mappate, le azioni per l’attuazione delle stesse con le relative tempistiche;

<sup>9</sup> Per misure di prevenzione generiche si è inteso quelle individuate dall’ANAC e distinte in misure di: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

- Le misure di prevenzione specifiche<sup>10</sup>, dove, per ciascuna macro-area, sono indicate le misure di prevenzione specifiche, il loro stato di attuazione e l'eventuale programmazione (ove non attuate).

## 5.1.5.1. Aggiornamento per l'anno 2023

Anche nella presente versione delle Misure, i parametri per la valutazione del rischio sono rimasti immutati, così come le ipotesi di rischio considerate. Questo anche a fronte della circostanza che non sono state presentate segnalazioni con conseguente rilevazione di casi di *maladministration*. Le misure di prevenzione generiche e specifiche già considerate nella versione del documento approvata per gli anni pregressi sono state aggiornate in funzione di quanto effettuato in attuazione delle stesse. Le misure di prevenzione vengono in rilievo in relazione alla scansione temporale dei rispettivi tempi di attuazione, laddove ancora in stato programmatico, ovvero del termine di attuazione, laddove il percorso di implementazione sia stato avviato nell'annualità precedente e, comunque, verrà portato a conclusione per l'anno in corso. Al riguardo si rimanda al documento "**P01\_01\_ Mappatura dei processi**" (allegato 01 al presente documento).

### ➤ Contratti pubblici

Occorre precisare che con il PNA 2022, l'ANAC è intervenuta nuovamente sul tema dei contratti pubblici anche a fronte del motivo della disciplina derogatoria emanata in fase di emergenza sanitaria.

Il citato PNA dedica, infatti, una specifica parte speciale sul tema, prevedendo: "*La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di "stratificazione normativa", per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento. In una prospettiva che tiene conto delle imminenti*

---

regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies). Ciascuna valutata e presa in considerazione in funzione dell'applicabilità, o meno al contesto effettivo della Polisportiva.

<sup>10</sup> Per misure di prevenzione specifiche invece, si è fatto riferimento a misure previste in risposta a specifiche necessità di regolamentazione evidenziate tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e, quindi, maggiormente controllabili.

*modifiche al Codice dei contratti pubblici, le misure proposte nel PNA potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria. Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata dai contenuti di interesse del d.l. n. 77/2021, per poi proseguire con la prospettazione delle più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione. Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV ("Contratti pubblici") del citato d.l. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità. All'interno del decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti – ossia nel d.l. n. 32/2019 e nel d.l. n. 76/2020 – principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza. In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del d.l. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica "stabile" ad alcuni importanti istituti del d.lgs. n. 50/2016, ciò peraltro potendosi registrare anche ad opera di altri recenti interventi legislativi, quali la l. n. 238/2021.*

Nella Tabella 12 del PNA sono, quindi, stati esemplificati alcuni eventi rischiosi con annesse possibili misure.

Tali indicazioni sono state valutate in termini di compatibilità con la tipologia di procedure applicate storicamente nell'operatività della Società, nonché alla luce dei possibili scenari di rischio già considerati, per valutarne eventuali integrazioni sia con riferimento agli eventi rischiosi sia rispetto alle misure che possono essere implementate.

Si valuterà altresì l'introduzione, nel triennio di riferimento delle Misure, dell'utilizzo delle check list prodotte dall'ANAC in allegato 8 al PNA a supporto delle attività di verifica sulla corretta esecuzione delle procedure di affidamento, anche in funzione della numerosità delle stesse.

Il citato PNA, sempre in tema di contratti pubblici, effettua ulteriori approfondimenti in materia di Responsabile Unico del Procedimento, nonché sul tema del conflitto di interessi.



## ➤ **Responsabile Unico del Procedimento**

Per quanto concerne la figura del RUP, alla luce delle recenti indicazioni dell'ANAC, con la presente versione delle Misure, si introducono o si confermano espressamente (in quanto internamente già ritenuto applicabile) le seguenti previsioni:

- applicazione del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione/società al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove presente;
- gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all'obbligo - per il soggetto che ricopre l'incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e il relativo obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto;
- individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese, internamente, laddove possibile in funzione della dotazione organica, o tramite soggetti esterni;
- formazione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

In merito alla misura di *“rotazione effettiva degli incarichi attribuiti per lo svolgimento delle funzioni del RUP”* indicata dall'ANAC, questa risulta inapplicabile all'interno della Società a fronte delle sue limitate esigenze di dotazione organica.

## ➤ **Conflitto di interessi**

Come anzidetto, il PNA 2022 effettua un approfondimento anche sul tema del conflitto di interessi.

L'ANAC precisa, infatti, che *“La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi.*

*Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per*

*l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio".*

E, con specifico riferimento all'art. 42 del Codice dei Contratti, l'ANAC prevede: "L'art. 42 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

*In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi. La ratio della norma va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.*

*Il comma 2 della citata disposizione definisce specificamente le ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.*

*Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione.*

*Quanto al contenuto minimo della nozione di conflitto di interessi, la norma rinvia inoltre alle situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013."*

Sono direttamente individuati dall'art. 42, comma 2, i soggetti a cui lo stesso si applica, ovvero il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

Inoltre, come precisato sempre dall'ANAC "Per quanto riguarda i soggetti che compongono gli organi politici, si ritiene che, in via generale, essi non assumano incarichi di natura amministrativa (compresi quelli

*connessi alla gestione degli affidamenti), in coerenza con il principio di separazione tra politica e amministrazione. Tuttavia, in alcune situazioni residuali, quali ad esempio quelle relative ad affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere un ruolo gestionale, in relazione al quale sussiste l'obbligo dichiarativo, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha, inoltre, rilevato che i soggetti che compongono gli organi politici talvolta assumono funzioni attive nell'ambito delle procedure di gara - in deroga alle normali funzioni di indirizzo spettanti - in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale."*

Dette circostanze sono state ritenute astrattamente configurabili anche all'interno della Società in ragione sia del sistema di deleghe e procure in essere sia dell'assetto organizzativo generale.

Si è, quindi, valutato necessario introdurre tra le misure da implementare, con conseguente adeguamento della normativa aziendale:

- il rilascio di una specifica dichiarazione in tema di conflitto di interessi da parte dei dipendenti e degli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle procedure di affidamento con indicazione dell'obbligo di astensione;
- il rilascio di uguale dichiarazione anche da parte dell'organo di gestione della Società.

Questo ulteriormente rispetto all'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) nonché dai commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016), ove presenti.

In linea con le indicazioni ANAC, quindi, la Società, in qualità di stazione appaltante, acquisisce le dichiarazioni e provvede a protocollare, raccogliere e conservare le stesse potendo, tramite il proprio personale, effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP. I controlli verranno svolti internamente, laddove possibile in funzione della dotazione organica, o tramite soggetti esterni e saranno avviati obbligatoriamente ogni qual volta sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.

Quale ulteriore misura, si conferma quella già pianificata relativa **all'esecuzione di specifici percorsi formativi** in tema di codice dei contratti per il personale che interviene nelle procedure di acquisto.

## 5.2. Sistema dei Controlli

### 5.2.1. Indicazione Linee Guida ANAC

*La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.*

### 5.2.2. Strutture, attività e controlli anticorruzione in Polisportiva Politecnico di Milano SSD

La Società ha scelto, in linea con le Linee Guida ANAC, di integrare laddove possibile le modalità di prevenzione alla corruzione ex L. 190/12 e D.Lgs. 231/01 in ottica di efficacia e efficienza delle misure di prevenzione alla corruzione nelle attività aziendali.

Pertanto sono state adottate le seguenti misure:

- nominare di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT");
- adottare misure anticorruzione ex L. 190/12 (di cui al presente documento) strettamente coordinate con le misure di prevenzione ai reati ex D.Lgs. 231/01, in particolare:
  - utilizzando per entrambe un sistema di identificazione, analisi e valutazione del rischio;
  - operando attraverso le medesime componenti macro del sistema di controllo aziendale (sistema dei poteri, codici comportamentali, formazione e comunicazione, sistema documentale, sistema sanzionatorio, flussi informativi);
  - operando attraverso gli stessi protocolli di prevenzione generali (poteri di firma e poteri autorizzativi, tracciabilità delle operazioni) e, laddove applicabile, gli stessi protocolli di prevenzione specifici.

- assicurare il coordinamento tra RPCT e Organismo di Vigilanza con riferimento alle verifiche sui processi sensibili degli ambiti di operatività di riferimento;
- assicurare un'attività di relazione periodica al Consiglio di Amministrazione della Società circa l'attività di vigilanza in materia di anticorruzione.

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società e, in particolare, all'interno delle seguenti procedure che tutto il personale è tenuto a conoscere e rispettare:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico (cui si rimanda per quanto concerne la prevenzione dei reati di corruzione "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti commessi da personale apicale o sottoposto nell'interesse o a vantaggio della società)
- Le disposizioni adottate in materia di incassi e pagamenti, incarichi professionali, gestione del personale, acquisti e gestione fornitori e acquisti, rimborsi spese, gestione dei finanziamenti pubblici, gestione ciclo attivo e gestione sistemi informatici

## 5.3. Codice di Comportamento

### 5.3.1. Indicazione Linee Guida ANAC

*Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove provviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.*

### 5.3.2. Il Codice di Comportamento di Polisportiva Politecnico di Milano SSD

La Società ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Codice di Comportamento ispirandosi al Codice comportamentale per i dipendenti pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, al fine di consentire ai Destinatari di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche connesse alla natura della Società e alle attività da essa svolte, diffondendo buone pratiche e valori, e creando allo stesso tempo un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Codice di Comportamento svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione all'interno della Società stabilendo per tutti i suoi destinatari obiettivi fondamentali di salvaguardia della buona reputazione e dell'investimento del Socio nonché l'adozione di comportamenti adeguati ad evitare situazioni di conflitto di interesse e a prevenire atti di corruzione passiva o attiva.

Il Codice:

- è consegnato ai dipendenti;
- è oggetto di formazione;
- prevede un sistema di segnalazione in caso di rilevazione di illeciti da parte di tutti i destinatari.

## 5.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/13)

### 5.4.1. Indicazione Linee Guida ANAC inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

*Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:*

*- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;*

*- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";*

- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 11, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo diretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento”.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

#### **5.4.2. Indicazione Linee Guida ANAC Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;



- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

### **5.4.3. Regole e misure adottate nella Polisportiva SSD**

L’art. 2. Comma 1, del D.Lgs. 39/2013 per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione delle regole in tema di inconfiribilità ed incompatibilità ne dispone l’applicazione anche per gli incarichi conferiti “negli enti di diritto privato in controllo pubblico” in cui vengono ricondotte,



sempre dallo stesso D.Lgs. 39/2013, *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.”*.

Ciò premesso, la Società attua le seguenti misure preventive:

- negli atti di attribuzione degli incarichi<sup>11</sup> sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico e le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico e delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto;
- il RPCT effettua un’attività di vigilanza sia pianificata che su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Le verifiche sui soggetti nominati dalle PA controllanti sono effettuate dalle medesime PA.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nell’allegato “P01\_01\_ Mappatura dei processi e Misure preventive”.

## 5.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. “Pantouflage”)

### 5.5.1. Indicazione Linee Guida ANAC

*Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa*

---

<sup>11</sup> Ci si riferisce, alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/2013, alle inconferibilità di cui al Capo III e IV, alle incompatibilità ex Capo V e VI del medesimo Decreto, per le parti applicabili.

ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

## 5.5.2. Regole e misure adottate dalla Società

La Società nello svolgimento dei processi di selezione del personale adotta i requisiti suggeriti dall'ANAC:

- evitare l'assunzione di ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa;
- svolgere una specifica attività di vigilanza in merito, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nell'allegato "P01\_01\_ Mappatura dei processi e Misure preventive".

## 5.6. Formazione

### 5.6.1. Indicazione Linee Guida ANAC

*Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.*

### 5.6.2. La Formazione del personale

La Società ha definito i seguenti canali di comunicazione e formazione sulle tematiche di prevenzione della corruzione:

- formazione generale al personale sulle misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e L.190/2012;

- pubblicazione sul sito internet della Società del Codice etico, del Codice di Comportamento, della parte generale del Modello 231 e delle Misure integrative alla corruzione ex L. 190/12 a disposizione degli interlocutori della Società;
- consegna dei Codici ai dipendenti all'atto dell'assunzione o in fase successiva in caso di aggiornamento;
- comunicazioni specifiche sul tema.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nell'allegato "P01\_01\_ Mappatura dei processi e Misure preventive".

## 5.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti

### 5.7.1. Indicazione Linee Guida ANAC

*Le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.*

### 5.7.2. Il sistema di segnalazione degli illeciti nella Polisportiva

La Società si è adeguata a tali prescrizioni, prevedendo due diversi canali per l'invio delle segnalazioni relative ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero delle misure di prevenzione della corruzione, in ragione della sfera di rilevanza della segnalazione.

In particolare, la Società ha istituito un canale di segnalazione con misure poste a tutela dell'identità del segnalante verso l'Organismo di Vigilanza per quelle condotte che rilevano ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ed uno ulteriore verso il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza per quanto concerne le violazioni delle misure di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza previste dal presente documento e dai suoi allegati.

Al riguardo si rinvia alla procedura di gestione delle segnalazioni allegata al Modello.

## **5.8. Rotazione o misure alternative**

### **5.8.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

In materia, sono state altresì prese in considerazione le misure riportate nell'allegato 2 al PNA 2019 "La rotazione ordinaria del personale".

### **5.8.2. Misure alternative alla rotazione ordinaria**

Nella Società, stante l'attuale esiguità del numero di personale dipendente e/o collaboratori, non è attuato il sistema della rotazione ordinaria. È invece attuata, anche nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e compatibilmente con le dimensioni della struttura organizzativa, un'altra misura efficace - come suggerito anche dalle Linee Guida ANAC - ossia la distinzione delle competenze (nell'ambito del sistema di deleghe e procure vigente) qui

rafforzata mediante incontri di pianificazione ex ante delle attività da svolgere e verifiche ex post in confronto tra l'Organo di indirizzo strategico e le funzioni operative.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nell'allegato "P01\_01\_ Mappatura dei processi e Misure preventive".

### **5.8.3. Rotazione straordinaria**

Le attuali disposizioni di legge (Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria del personale - Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019), prevedono l'obbligo per i dirigenti pubblici di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha già chiarito, nel PNA 2016, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater d.lgs. 165 del 2001.

La Società si impegna ad attuare quanto normativamente previsto al verificarsi dei presupposti per l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ove compatibili in ragione della realtà organizzativa. Tale impegno è concretizzato anche in espressa previsione del Codice di comportamento adottato (vedasi art. 11 "Comportamento in caso di procedimenti penali").

## **5.9. Monitoraggio**

### **5.9.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Attività di monitoraggio e Reporting. Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo,*

*entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.*

## **5.9.2. L'attività di monitoraggio**

Per quanto concerne le attività di monitoraggio, al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT pubblica, con le modalità ed i termini definiti dall'ANAC, una Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione.

A supporto delle attività di monitoraggio complessivo sulle Misure adottate (anticorruzione e trasparenza) il RPCT si potrà avvalere delle informazioni raccolte mediante indagine di soddisfazione dell'utenza (stakeholder) regolarmente svolta in merito al servizio reso.

\*\_\*\_\*

Conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti, sono stati attribuiti all'Organismo di Vigilanza, i cui riferimenti sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "società trasparente".

## **6. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Tutto il personale della Società o ad essa legato da vincolo contrattuale è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

La Società si è dotata di un Sistema Disciplinare per il Modello 231 (allegato 6 al Modello), relativo anche a comportamenti difforni rispetto alle Misure Integrative per a Prevenzione della

Corruzione ex L. 190/12 di cui al presente documento. Le violazioni delle Misure di Prevenzione previste rientrano dunque tra le condotte sanzionabili dal Sistema Disciplinare, al quale si rimanda per i dettagli.

Si ritiene opportuno qui sottolineare che solo il RPCT ha la responsabilità di segnalare eventuali casi di illeciti in materia di anticorruzione agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

In particolare, ai sensi dell'art 1, co. 7, l. 190/2012, il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

\*\_\*\_\*

Per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT si ricorda che, l'allegato 3 al PNA 2019 *"Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)"* richiama quanto segue: *"A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. L'articolo 14 stabilisce altresì che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".*

## 7. TRASPARENZA

La Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

In particolare, la Società è tenuta:

- alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- alla realizzazione ed aggiornamento della sezione “Società trasparente” nel proprio sito internet;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- all’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico semplice e generalizzato di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013).

## 7.1.1. Ruoli e responsabilità

Il RPCT:

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il Responsabile per la trasparenza adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Si rivolge ai Responsabili degli uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

La Società, per il tramite del RPCT, fornisce disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il RPCT e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili/Dirigenti, come indicati nelle misure di trasparenza allegate al presente



documento (all.2) che riportano – in apposite sezioni - i responsabili della comunicazione e i responsabili della comunicazione dei dati con i relativi tempi di esecuzione.

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo all'OIV e all'Amministratore Unico eventuali inadempimenti e ritardi.

## **7.1.2. La trasparenza e la sezione del sito internet “Società trasparente”**

La Società ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente” dove vengono pubblicati i dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche, strutturato secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo e dai relativi allegati.

Per i contenuti da pubblicare<sup>12</sup> si fa altresì riferimento alla tabella allegata alle “Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Il sito internet è strutturato secondo il seguente menù di navigazione:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Performance
- Enti controllati
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Bilanci

---

<sup>12</sup> Gli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni valgono nei confronti delle altre realtà, laddove compatibili. La definizione della stessa compatibilità è stata definita dall'ANAC stessa con l'allegato alla Determinazione n. 1364/2017.

- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti

indicando i casi di eventuale non applicabilità per mancanza di atti/dati nell'anno.

I relativi obblighi di trasparenza, i tempi di attuazione e i diversi responsabili, come anzidetto, della pubblicazione sono indicati nell'allegato 2 "misure di trasparenza" del presente documento.

### **7.1.3. Accesso civico a dati e documenti**

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o di dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati.

In qualità di soggetto rientrante tra gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, tale forma di accesso è applicabile anche nei confronti della Società con il criterio di compatibilità definito dalla stessa ANAC con apposite Linee guida. Tale diritto è comunque soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. La legge distingue due forme di accesso:

- **Accesso civico semplice**

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, la Società si attiene a quanto definito dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

- **Accesso civico generalizzato**

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, laddove ne sussista il presupposto giuridico.

\*\_\*\_\*\_\*

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail con destinatario il Direttore Generale, ai seguenti recapiti:

- email ordinaria: polisportiva@polimi.it
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo della Società (Piazza Leonardo da Vinci 32 Milano)

oppure consegnate di persona all'ufficio c/o Centro Sportivo Giuriati via Pascal - Milano, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o dalle 14:30 alle 17:00 mediante compilazione del modulo, reso disponibile nella relativa sezione del sito della Società.

Il modulo deve essere compilato con l'indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l'accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere.

È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove non inviato per posta ordinaria) allegandovi copia del documento di identità.

La Società, entro trenta giorni dalla richiesta- ove ne sussista il presupposto giuridico - pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura dell'Amministratore Unico, utilizzando i medesimi recapiti.

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*. L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso

civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, la Società si attiene alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016).

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

È altresì previsto un registro degli accessi.

## **Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi

dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini (accesso generalizzato).

Il legislatore ha dunque previsto precisi limiti a tale "accesso generalizzato" (di cui al capitolo precedente) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

#### **7.1.4. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di trasparenza**

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente<sup>13</sup> costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

## **8. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI**

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente all'Amministratore Unico sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito.

In generale il RPCT informa l'Amministratore Unico e gli organi di controllo della Società in merito ad eventuali problematiche ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle proprie attività.

Il RPCT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze

---

<sup>13</sup> Artt. 46 e 46 D.Lgs. 33/2013.

apprese nell'esercizio delle loro specifiche fattività in materia di violazioni di attività sensibili che possano rilevare nell'ambito di entrambe le normative di riferimento.

I flussi relativi ai processi e alle misure già presenti nel Modello 231 a disposizione dell'Organismo di Vigilanza vengono quindi estesi anche all'RPCT, laddove ineriscano ad attività sensibili che abbiano impatto anche sulle misure di prevenzione della corruzione.

A tal fine, è previsto almeno un incontro annuale di confronto tra i due organi di controllo, salvo circostanze che ne richiedano la tempestiva attivazione.

Il RPCT può definire ulteriori flussi informativi con riferimento ai processi sensibili ulteriori non previsti dal Modello 231.

## **ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE**

## **ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA**

## **ALLEGATO 3 - CHECK-LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE - PNA 2022 All. n° 1 -**